

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, QUANTIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI ONERI ISTRUTTORI DOVUTI PER I PROCEDIMENTI
DI CUI ALL'ART. 123 DELLA L.R. 30/2015**

1. Premessa

Il presente allegato quantifica gli oneri istruttori di cui all'articolo 123 della L.R 30/2015 e fornisce indicazioni sulle relative modalità di pagamento..

La quantificazione degli oneri si differenzia in base alla tipologia di titolo da rilasciare (Valutazione di Incidenza Ambientale/Nulla Osta/altro atto di assenso) ed alla complessità del progetto, ritenuta proporzionale al valore complessivo dell'opera/intervento. Si stabilisce di non tenere conto, ai fini di tale quantificazione, delle caratteristiche naturalistiche delle zone di localizzazione del/i progetto/i, per evitare di complicare eccessivamente le modalità di calcolo degli oneri, nonché le conseguenti verifiche di corretta applicazione dei medesimi.

Non si procede al versamento di ulteriori oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo.

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I soggetti gestori di aree protette nazionali facenti funzione di organismi di gestione dei siti Natura 2000 provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Gli Enti Parco Regionali si attengono alle presenti disposizioni fatte salve diverse determinazioni dei rispettivi Consigli Direttivi, opportunamente motivate, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

2. Attestazione di pagamento

In allegato a ciascuna istanza di Valutazione di Incidenza ambientale (di seguito VIncA), Nulla Osta o altro atto di assenso comunque denominato previsto dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette, con riferimento alle procedure di cui agli articoli 87, 88 e 52 della Lr 30/2015, deve essere presentato al soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione/altro atto di assenso conclusivo del procedimento, l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori: detto versamento deve essere effettuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

3.1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo.

3.2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato, il proponente è tenuto a presentare gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o da soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3.3. Il valore complessivo delle opere di cui al precedente punto 3.1 deve essere comprensivo delle seguenti voci:

- importo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza);
- spese per imprevisti;
- spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura);
- spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio il monitoraggio ambientale);
- spese per allacci a pubblici servizi,
- spese per accantonamento;
- spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- spese di cui all'art. 113 del codice degli appalti;
- oneri di legge su spese tecniche;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto;
- spese per risoluzioni bonarie e non, di contenziosi a variazioni sostanziali di importo contrattuale.

3.4. Gli importi destinati alle espropriazioni e gli oneri di urbanizzazione non concorrono alla determinazione del valore complessivo delle opere, in quanto non comportano un appesantimento delle istruttorie di di VInCA e Nulla Osta e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.

3.5. Tutte le somme di cui ai punti precedenti sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota ovvero della disposizione relativa all'eventuale esonero.

3.6. Nel caso di interventi di utilizzazione forestale, il valore complessivo del progetto/intervento è determinato prendendo a riferimento il valore di mercato del soprassuolo (bosco in piedi).

4. Tariffa da applicare per le procedure di valutazione di incidenza ambientale e Nulla Osta

4.1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue:

- a) **VincA:** 0,2 per mille (2€ ogni 10.000€) del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Il proponente è esentato dal pagamento degli oneri qualora l'importo degli stessi, calcolato come indicato nel precedente periodo, risultasse inferiore a 3€.
- b) **Nulla Osta, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:** fermi restando i limiti di legge (gli oneri istruttori devono essere determinati in misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro), si prevedono le seguenti quattro tipologie di attività o interventi che necessitano del rilascio di Nulla Osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:
 - b.1) Interventi che comportano la realizzazione/installazione di manufatti di qualsiasi genere o la modifica di quelli esistenti (quali manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, ampliamenti, etc.):
 - b.1.1) gli oneri sono quantificati in 40,00 € qualora il valore complessivo delle opere quantificato come al precedente punto 3 sia minore o uguale a 10.000,00 €;
 - b.1.2) gli oneri sono quantificati in 100,00 € qualora detto valore sia superiore a 10.000,00 € e minore o uguale a 100.000,00 €;
 - b.1.3) gli oneri sono quantificati in 300,00 € qualora detto valore sia superiore a 100.000,00 € e minore o uguale a 500.000,00 €;
 - b.1.4) gli oneri sono quantificati in 800,00 € qualora detto valore sia superiore a 500.000,00 €.
 - b.2) Svolgimento di eventi, manifestazioni o attività ludico-sportive: oneri istruttori quantificati in 100,00 €;
 - b.3) Interventi relativi all'esercizio di attività agro-silvo pastorali: oneri istruttori quantificati in 40,00 €;
 - b.4) Altre attività diverse da quelle previste ai punti precedenti: oneri istruttori quantificati in 40,00 €.

Nel caso in cui l'istanza riguardi attività o interventi che ricadono simultaneamente in diverse tipologie tra quelle sopra elencate ai punti b.1), b.2), b.3) e b.4), l'importo degli oneri corrisponde alla somma prevista per le singole tipologie di intervento, ridotta del 20%.

- c) **VincA e Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:** si utilizzano le medesime modalità di calcolo indicate ai precedenti punti a) e b), inclusa l'applicazione del min. e max., in quanto, trattandosi della medesima opera inserita nello stesso

territorio, non si prevede alcun particolare aggravio del procedimento istruttorio tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi. È applicato l'importo più elevato risultante dai calcoli effettuati per le due tipologie di provvedimento (VIncA e Nulla Osta);

- d) **VIncA, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:** si utilizzano le medesime modalità di calcolo indicate ai precedenti punti a) e b), inclusa l'applicazione del min. e max., in quanto l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al Titolo V, capo I, della l.r. 39/2000, ai sensi dell'art. 68 della citata legge forestale della Toscana, viene rilasciata contestualmente al rilascio del Nulla Osta previsto dall'art. 52 della l.r. 30/2015 dell'eventuale VIncA o di altri atti di assenso comunque denominati connessi previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette e non comporta un aggravio del procedimento tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi. È applicato l'importo più elevato risultante dai calcoli effettuati per le diverse tipologie di provvedimento (VIncA, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati).

5. Restituzione degli oneri

5.1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

5.2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli 87,88 e 52 della l.r. 30/2015 ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente.

5.3. Nel caso in cui l'istanza sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, l'Autorità medesima provvede d'ufficio alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 100,00.

5.4. Nel caso in cui gli oneri istruttori siano stati versati indebitamente o siano stati versati in misura superiore a quella dovuta, è facoltà del proponente richiedere, previa presentazione di apposita istanza, il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

6. Modalità di versamento

6.1 Il versamento degli oneri istruttori (nel caso in cui la Regione Toscana sia l'Autorità competente al procedimento di VincA/Nulla Osta/altro atto di assenso) dev'essere effettuato con le modalità di seguito indicate.

- Per gli enti tenutari di contabilità speciali di cui alle Tabelle A e B allegate alla L.720/1984 mediante girofondi su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311
- Per tutti gli altri soggetti, in alternativa:

- mediante bonifico su c/c bancario intestato a Giunta Regionale Toscana acceso c/o Banco BPM spa IBAN IT54U0503402801000000005561 SWIFT BAPPIT21N25, oppure
- mediante accredito sul conto corrente postale n. 1503 intestato a "Regione Toscana proventi diversi generico", codice IBAN IT20Y0760102800000000001503.

6.2 Nella causale deve essere indicato il seguente riferimento: l.r. 30/2015 – oneri istruttori.

7. Modalità di aggiornamento degli oneri

Gli oneri istruttori sono determinati come dettagliato al precedente paragrafo 4 e non è previsto alcun aggiornamento periodico di tali tariffe. Si provvederà pertanto all'aggiornamento di tali oneri con apposita Delibera di Giunta.

8. Casi particolari ed esenzioni

8.1 Il versamento degli oneri istruttori non è dovuto nel caso di progetti/interventi, sottoposti alle procedure di cui agli articoli 87,88 e/o 52 della l.r. 30/2015, presentati da una struttura regionale o da un ente dipendente regionale, inclusi gli interventi pubblici forestali, come definiti dall'art. 10 della l.r. 39/2000 e gli interventi di difesa del suolo effettuati in avvalimento da parte dell'Amm.ne Regionale;

8.2 Per eventi e manifestazioni sportive, educative e ludico-motorie-ricreative patrocinate dalla Regione Toscana, gli oneri istruttori previsti al precedente punto b.2 del paragrafo 4.1 sono ridotti a 40,00€;

8.3 Il versamento degli oneri istruttori si intende già assolto nei seguenti casi:

1) qualora il rilascio dei provvedimenti di V.inc.A., Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati confluisca nelle procedure di:

- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di Assoggettabilità a VAS.

2) per singoli interventi di utilizzazione forestale previsti da un piano di gestione/piano dei tagli approvato, per il quale siano già stati versati i relativi oneri istruttori, in considerazione del fatto che la mera verifica di conformità dell'intervento al piano non comporti un aggravio del procedimento tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi.